

Prot.: 172980/RU Roma, 20 aprile 2022

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (di seguito TUA) e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare:

- l'art. 26 che prevede:
 - o al comma 1, la sottoposizione ad accisa del gas naturale al momento della fornitura ai consumatori finali, ovvero al momento del consumo per il gas naturale estratto per uso proprio;
 - o al comma 13, che l'accertamento dell'accisa venga effettuato sulla base di dichiarazioni annuali presentate entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono;
 - o al comma 14, che i soggetti che effettuano l'attività di vettoriamento del gas naturale presentino una dichiarazione annuale riepilogativa entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello a cui si riferisce;
- l'art. 52, comma 1, che sottopone ad accisa l'energia elettrica al momento della fornitura ai consumatori finali, ovvero al momento del consumo per l'energia elettrica prodotta per uso proprio;
- il combinato disposto dell'art. 53, comma 8, e dell'art. 55, comma 1, che stabilisce che l'accertamento e la liquidazione dell'accisa sull'energia elettrica sono effettuati sulla base della dichiarazione annuale che i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa presentano entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello a cui si riferisce;
- l'art. 53-bis che stabilisce che i soggetti produttori che immettono integralmente nella rete di trasmissione o distribuzione l'energia elettrica prodotta nonché i soggetti che effettuano l'attività di vettoriamento dell'energia elettrica presentino una dichiarazione annuale riepilogativa entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello a cui si riferisce;

VISTO il Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286 ed in particolare l'art. 1, comma 1, lett. c), concernente l'obbligo di presentazione esclusivamente in forma telematica delle dichiarazioni annuali per il gas naturale e l'energia elettrica;

VISTA la Determinazione Direttoriale n. 1493/RU del 26 settembre 2007 che ha stabilito tempi e modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica delle dichiarazioni per il gas naturale e l'energia elettrica;

VISTO il Decreto Legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante "Norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari";

VISTA la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente";

VISTO l'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

CONSIDERATO che vi è stata una interruzione di tutto il Sistema Informativo Finanze e quindi anche dei servizi digitali dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) nel corso delle giornate del 30 e del 31 marzo 2022 causata da un importante problema elettrico al *data center* del partner tecnologico SOGEI;

CONSIDERATO quanto segnalato da diverse Associazioni di categoria che rappresentano alcuni dei maggiori operatori nei settori del gas naturale e dell'energia elettrica in merito alle difficoltà incontrate dalle aziende loro associate, nelle giornate del 30 e del 31 marzo 2022, nell'accesso al portale di ADM al fine della presentazione in forma telematica delle dichiarazioni annuali nei termini di legge;

CONSIDERATE le segnalazioni dell'utenza interessata riguardanti il malfunzionamento dei servizi digitali di ADM nelle medesime giornate, cui hanno fatto seguito invii di dichiarazioni annuali secondo modalità irrituali o difformi da quelle ordinarie;

RITENUTO ragionevole considerare regolarmente perfezionato l'adempimento tributario concernente la presentazione delle dichiarazioni annuali sopra richiamate purché eseguito entro il termine congruo appositamente individuato e, in ogni caso, in forma telematica;

SENTITO il Garante del Contribuente della Regione Lazio che ha espresso favorevole con nota prot. n. 462 U/G del 14 aprile 2022

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA

ARTICOLO UNICO

Perfezionamento dell'obbligo di trasmissione telematica delle dichiarazioni annuali

1. Al fine dell'esecuzione dell'adempimento tributario relativo alla presentazione delle dichiarazioni annuali previste dall'articolo 26, commi 13 e 14, dall'articolo 53, comma 8, e dall'articolo 53-bis del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si considerano regolarmente perfezionate le dichiarazioni inviate telematicamente entro il decimo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente Determinazione sul sito dell'Agenzia.

2. I soggetti che, a causa dei malfunzionamenti di cui in premessa, abbiano proceduto alla presentazione delle dichiarazioni annuali nei settori del gas naturale e dell'energia elettrica mediante trasmissione via PEC o in forma cartacea, sono tenuti a consolidare l'esecuzione dell'obbligo dichiarativo procedendo all'invio telematico delle dichiarazioni medesime entro il decimo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente Determinazione sul sito dell'Agenzia.

00000000000000

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

Marcello Minenna